

Notizie TraLeDonne – N° 22 a cura di Raffaella Cornacchini

SOMMARIO

Introduzione dell’obbligo di difesa tecnica per la persona offesa nei reati previsti dal cd. “Codice Rosso”, dell’Avvocata Irma Conti	p. 2
Iniziative per il 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne	p. 5
Una domanda al magistrato Valerio de Gioia	p. 6
<i>Bernadette</i> , il musical. Il coraggio di una giovane donna, di Elisabetta Giordano	p. 7
<i>“Smaschilizzare la Chiesa”?</i>	p. 8
La direttiva (UE) 2024/1385. Un nuovo strumento nella lotta alla violenza di genere	p. 10

Introduzione dell'obbligo di difesa tecnica per la persona offesa nei reati previsti dal cd. "Codice Rosso" dell'Avvocata Irma Conti

*E' un piacere e un onore poter pubblicare nel nostro Notiziario -a pochi giorni dalla Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne - la preziosa riflessione dell'Avv. Conti sull'impatto che il Codice Rosso ha sulla tutela delle donne vittime di violenza. **In particolare l'Avv. Conti avanza l'innovativa proposta di introdurre l'obbligatorietà di un avvocato difensore tecnico a tutela della donna vittima di violenza.***

Irma Conti è un'avvocata penalista cassazionista del foro di Roma che si è sempre battuta contro la violenza di genere e a favore del riconoscimento e della tutela delle pari opportunità, anche in ambito forense, ispirandosi al principio che "una buona politica di genere sia una buona politica economica e sociale".

Ha svolto una intensa attività di docenza presso strutture universitarie quali la Sapienza Università di Roma, l'Università di Perugia, l'Unisannio e in corsi organizzati, tra l'altro, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, dalla Cassa Forense, dal portale Foro Europeo e dall'Istituto Carlo Jemolo di Roma. Relatrice in congressi nazionali forensi in ambito penale e deontologico, Irma Conti è autrice di numerosi contributi in materia di diritto processuale penale e di responsabilità amministrativa degli Enti ex D.Lvo 231/2001.

Il suo costante impegno per la lotta alla violenza sulla donna le è valso, nel 2014, a soli 41 anni, il titolo di Cavaliere della Repubblica. È responsabile della Commissione di Diritto Penale presso l'Ordine degli Avvocati di Roma dal 2019 e dal 2020 Presidente dell'Associazione Donne Giuriste Italia (ADGI).

*È inoltre Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma dal primo mandato per il quadriennio 2019-2022, incarico che le è stato confermato per il quadriennio 2023-2026. Con decreto del Presidente della Repubblica del 21/12/2023 è Garante Nazionale delle persone private della libertà personale, nonché esperta esterna nel Gruppo di Lavoro dell'Osservatorio Giuridico del Consiglio Nazionale degli Utenti, sempre dal 2023. **Di seguito l'articolo.***

Con l'approvazione del cd. "Codice Rosso" e la recente entrata in vigore del D.D.L. Roccella sono stati offerti ulteriori strumenti concreti per la tutela della persona offesa di delitti particolarmente odiosi e che hanno un'incidenza estremamente profonda sul tessuto sociale.

Si tratta di una legislazione che ha prodotto risultati concreti a livello repressivo che possiamo cogliere dall'analisi delle statistiche sulla popolazione penitenziaria relativa ai reati contro la famiglia e, in particolare, dall'evidente crescita che riguarda il numero dei detenuti per questa tipologia di delitti dal 2009 al 2023.

Nello specifico, **si è passato da 1528 detenuti nel 2009 a 6083 nel 2023** con un incremento costante di anno in anno, sintomo che i provvedimenti normativi approvati per combattere i delitti di violenza di genere hanno portato risultati concreti. In particolare, dei detenuti per i delitti contro le donne, ben 5765 sono stati condannati e 1765 sottoposti a misura cautelare intramuraria per il reato di maltrattamenti in famiglia punito dall'art. 572 c.p.

Una normativa non solo effettiva, ma anche all'avanguardia sotto diversi aspetti e che a mio avviso potrebbe essere completata con la previsione della difesa tecnica obbligatoria della persona offesa proprio per l'aumento degli strumenti a cui una donna può e deve ricorrere e l'anticipazione nella fase immediatamente successiva alla denuncia – querela di tutta una serie di interventi tecnici, tra cui l'interlocuzione sulle istanze cautelari che di tutta evidenza, richiedono l'assistenza legale, quale imprescindibile contributo a tutela della donna, alla Magistratura ed alle Forze dell'ordine.

Ritengo che l'assistenza da parte del difensore della persona offesa, attualmente prevista solo nella fase processuale, come Parte Civile, sia proprio nelle indagini preliminari, ed ancor prima quelle propedeutiche alla presentazione della querela, di primaria importanza non solo per la predisposizione della querela ma per tutte le fasi immediatamente successive, di operatività processuale.

In questo frangente, infatti, il ruolo dell'Avvocato diventa effettivamente "di prima tutela", in quanto finalizzato a consegnare all'AG ed alle Forze dell'Ordine tutte le informazioni rappresentate dalla persona offesa in un momento di enorme dolore e disagio emotivo, ed esporle in modo organico e sistemico, anche con riferimento alle specifiche fattispecie di reato previste dal codice rosso che prevedono l'attivazione della menzionata procedura più rapida rispetto agli altri reati, prevista dalla L. 69/19, nonché nelle fasi procedurali delle indagini preliminari.

L'approvazione di una normativa *ad hoc* che preveda l'obbligatorietà della difesa tecnica della persona offesa rivestirebbe, a mio giudizio, la funzione di norma "di completamento" di quelle che sono le tutele accordate alle vittime di violenza di genere, all'accelerazione per una risposta immediata, ed un ulteriore e imprescindibile strumento di salvaguardia.

In tal senso, al fine di poter offrire un'assistenza ancor più rilevante alle vittime di violenza di genere e degli altri reati previsti al terzo comma dell'art. 347 c.p.p., soprattutto nelle prime convulse fasi delle indagini, tale obiettivo potrebbe essere raggiunto attraverso tre principali- modifiche normative in tema di nomina del difensore d'ufficio e di informazioni fornite alla persona offesa:

- A. l'inserimento di un comma 3-bis all'art. 97 c.p.p. che preveda che *"il difensore d'ufficio è altresì nominato quando, all'atto della presentazione della denuncia o della querela, la persona offesa vittima dei reati consumati o tentati di cui all'art 347 comma 3 c.p.p., non abbia nominato un difensore di fiducia. Analogamente, il Pubblico Ministero nominerà il difensore d'ufficio della persona offesa dei predetti reati, laddove il procedimento sia instaurato d'ufficio, in seguito a segnalazione o intervento delle forze dell'ordine, in assenza di querela"*;
- B. modifica dell'art. 90-bis comma 1, lett. a-*quinquies* prevedendo che *"laddove la persona offesa sia vittima di reati tentati o consumati previsti dall'art. 347 comma 3 c.p.p., sarà informata dell'obbligatorietà della difesa tecnica e sarà invitata a nominare un difensore di fiducia ed avvisata che in assenza di una nomina fiduciaria, sarà nominato un difensore d'ufficio e che sia in caso di nomina fiduciaria, che d'ufficio, il domicilio eletto sarà quello dello studio del difensore"*;
- C. modifica dell'art. 90-bis comma 1, lett. d), specificando che sussiste *"la facoltà di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato, sia in caso di nomina di fiducia, che d'ufficio"*.

La figura dell'Avvocato potrà costituire un faro per la persona offesa e un importante riferimento per la PG, anche in considerazione dei tempi contingentati dettati dal Codice Rosso e permetterà di agevolare la rappresentazione di fatti ed eventi che, in molti casi, si sono susseguiti nel corso di un ampio lasso temporale.

L'obbligatorietà della difesa tecnica, in conclusione, costituirebbe un ulteriore e concreta forma di tutela per la vittima del reato.

NUMEROSISSIME INIZIATIVE PER IL 25 NOVEMBRE

Il 25 novembre ricorre la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne.

Con la mente e il cuore siamo vicine a tutte coloro che soffrono nel corpo, nel cuore e nell'anima a causa della violenza subita, sia essa fisica, economica o psicologica. **Tante e diverse le iniziative a cui parteciperemo.** In particolare ci sembra opportuno dare diffusione alla comunicazione che ci è giunta da Paola Cavalieri, presidente della Commissione consiliare Politiche sociali, sanitarie e abitative e vice presidente Pari Opportunità e Politiche giovanili del III Municipio di Roma, relativa a **quattro interessanti iniziative** deliberate dalla Giunta del III Municipio in occasione di tale giornata, tanto più perché si tratta del Municipio in cui si trovano la Sede legale e lo **Spazio di ascolto** dell'associazione "Tra le donne".

1.) 13 novembre 2024 ore 17:00, "Insieme contro la violenza di genere. Il Centro Antiviolenza Titano si racconta nel dialogo di confronto con la Rete: lavoro e azioni di sinergia", promosso dall'Associazione Nazionale Volontarie del Telefono Rosa APS, che si terrà presso la Sala Consiliare del Municipio Roma III Montesacro – Piazza Sempione, 15;

2.) 22 novembre 2024 ore 17:30, "LA R-ESISTENZA UNIVERSALE DELLE DONNE", promosso dall'Associazione Donne in Genere, che si terrà presso la Sala Consiliare del Municipio Roma III Montesacro – Piazza Sempione, 15;

3.) 25 novembre 2024 ore 10:00, "In piazza contro la violenza sulle donne", in collaborazione con la Comunità Educante del municipio, il CAV di via Titano e le Associazioni del Terzo Settore, che si terrà presso Piazza Sempione, e in caso di maltempo all'interno della Sala Consiliare del Municipio Roma III Montesacro – Piazza Sempione, 15;

4.) 25 novembre 2024 ore 18:30, "IL MORSO DELLA FARFALLA. Contro la violenza sulle donne", che si terrà presso il **Teatro 7 OFF**, promotore dell'iniziativa, sito in Via Monte Senario, 81

Tutte queste iniziative rientrano nella campagna #NessunaScusa organizzata dall'Assessorato alle Attività Produttive e Pari Opportunità di Roma Capitale, che comprende una serie di "iniziative di comunicazione e un mese di eventi diffusi su tutto il territorio, che rafforzano l'impegno contro la violenza di genere ... per coinvolgere giovani, famiglie e cittadini di ogni età, sensibilizzando la comunità e offrendo spazi di riflessione". Un appello recepito prontamente dal Municipio Roma III che da sempre si impegna a favorire una educazione positiva all'affettività e a diffondere una cultura di pari opportunità, rispetto e non violenza.

Una domanda al magistrato Valerio de Gioia di Elisabetta Giordano

Il 28 ottobre ho partecipato all'incontro *on line* "Violenza di genere e domestica: strumenti di tutela e prospettive di riforma" tenuto dal dott. Valerio de Gioia, Consigliere della prima sezione penale della Corte di Appello di Roma e **consulente giurista della Commissione parlamentare "Femminicidio"**.

L'evento **con oltre 500 partecipanti** era finalizzato ad esaminare gli effetti delle recenti riforme legislative volte a contrastare il fenomeno della violenza di genere, a partire dalla legge n. 69 del 2019 sino alla legge n. 168 del 2023. De Gioia ha indagato alcune cause del fenomeno e ha indicato alcune lacune legislative ancora da colmare, con particolare riferimento alla tutela degli orfani di femminicidio. Ha anche indicato alcune potenzialità offerte dalla intelligenza artificiale in funzione predittiva delle dinamiche violente nell'ottica del contenimento del drammatico fenomeno del c.d. Femminicidio.

Il Magistrato ha annunciato la pubblicazione, prevista per marzo 2025, del "Testo Unico" e nel corso dell'incontro ha risposto ad alcune domande.

Ho colto l'occasione per porgergli la seguente domanda: *conosciamo il "Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023" della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Pari Opportunità del 17 novembre 2021, ma non riusciamo a trovare il Piano 2024-2026. Inoltre nel "Piano 2021-23" viene preannunciato un "Piano operativo" a carattere prettamente esecutivo nel quale saranno riportati tutti gli interventi e le azioni concrete volte a tradurre operativamente quanto delineato nel piano strategico nazionale anche questo Piano operativo non ci risulta... se esiste dove possiamo trovarlo?*

De Gioia ha risposto che non lo troviamo probabilmente perché non c'è. Prendeva nota e si sarebbe informato. Ho concluso confrontandomi sull'importanza del "Piano operativo" soprattutto per la attuale mancanza di protocolli "condivisi" "integrati" ed "uniformi" in tutte le città e Regioni italiane, De Gioia ha sottolineato che l'argomento "applicazione" e "protocolli" è di fondamentale importanza.

Bernadette, il musical **Il coraggio di una giovane donna**

di **Elisabetta Giordano**

Il musical “Bernadette de Lourdes” sarà a **Roma dal 16 gennaio al 16 febbraio 2025** all’Auditorium della Conciliazione.

Bernadette è una **donna coraggiosa** con un messaggio di pace e di difesa della “sua verità” così forte, da richiamare ancora oggi in un paesino sconosciuto dei Pirenei, Pellegrini di tutto il mondo.

Lo spettacolo in Francia ha appassionato centinaia di migliaia di Spettatori toccando il cuore di gente di diverse origini geografiche e confessioni religiose, bambini, giovani ed adulti.

Per l’alto valore artistico, culturale e spirituale è stato inserito nel **programma del Giubileo 2025** dal motto “Pellegrini di Speranza”.

La storia della giovane Bernadette **si basa interamente sugli atti ufficiali degli interrogatori a cui fu sottoposta all’epoca delle apparizioni mariane.**

Fatima Lucarini, produttrice italiana del Musical, già presente nel gruppo delle Socie Fondatrici di “Tra le donne”, ci ha fornito il materiale **INFORMATIVO** utile per saperne di più ed invitare tanti amici.

ALLEGHIAMO al Notiziario:

- **Sinossi - Rassegna stampa – Acquisto Biglietti**
- **Trailer**
- **Book** con immagini e biografie degli **Artisti** di chiara fama (Regista, Compositori e Autori, Attori cantanti, Produttori) che con grande entusiasmo, e per la prima volta, si sono lasciati affascinare e coinvolgere nella creazione di un’opera con un messaggio così particolare.

Contatti: **Fatima Lucarini +39 339 537 8343 mf.lucarini@mclink.it**

www.bernadetedelourdes.it - BIGLIETTERIA TICKET ONE

Prezzi convenzionati per gruppi di almeno 30 persone

Smaschilizzare la Chiesa? **di Elisabetta Giordano**

Il 21 ottobre a piazza di Ponte Sant'Angelo, in una cornice unica al mondo nonostante transenne e impalcature dei numerosi cantieri per il Giubileo 2025, ho partecipato ad un incontro "imperdibile" dal titolo provocatorio, ma non troppo "***Smaschilizzare la Chiesa?***" organizzato dalla Casa editrice Paoline e l'Unione Internazionale Superiore Generali (UISG).

Tra dicembre 2023 e aprile 2024 – come è stato ricordato – si sono svolte 4 sedute del Consiglio dei Cardinali (il cd C9) incentrate sul ruolo della Donna nella Chiesa, questione tanto sentita e dibattuta anche nelle varie comunità cristiane nel mondo nel corso di questi anni di **cammino sinodale**. Papa Francesco ha dato carta bianca a suor Linda Pocher per invitare personalità della teologia e della cultura che potessero proporre direttamente al Consiglio dei Cardinali spunti di riflessione sul tema da diverse prospettive. Successivamente, a cose fatte, è stata suor Linda Pocher a proporre a Papa Francesco, coerentemente allo spirito di sinodalità, di condividere in modo trasparente con tutta la Comunità ecclesiale tali interventi, pubblicandoli nei 4 volumetti di seguito elencati, ciascuno arricchito dalla prefazione di papa Francesco.

- **"Smaschilizzare la Chiesa?"** Confronto critico sui "principi di H.U. von Balthasar (interventi di Regina da Lucia Vantini, Luca Castiglioni, Linda Pocher);
- **Donne e ministeri nella Chiesa sinodale.** Un dialogo aperto (interventi di Jo B. Wells, Giuliva Di Berardino, Linda Pocher: contiene anche le "risposte2 dei cardinali Jean-Claude Hollerich e Seàn Patrick O'Malley);
- **Donne e uomini: questione di culture. Per una Chiesa del noi** (interventi di Regina da Costa Pedro, Stella Morra, Linda Pocher);
- **Il potere e la vita. Economia e diritto per una Chiesa di donne e uomini** (interventi di Valentina Rotondi, Donata Horak, Linda Pocher).

Dunque le protagoniste dell'incontro del 21 ottobre sono state alcune delle autrici sopra menzionate che, spontaneamente, hanno riferito anche qualche impressione personale della loro esperienza con i Vescovi: suor **Linda Pocher**, teologa, docente di cristologia e mariologia, salesiana; **Stella Morra**, teologa e sociologa, socia fondatrice del Cti; **Giuliva Di Berardino**, liturgista, esperta di spiritualità in danza; **Valentina Rotondi**, economista, membro del comitato scientifico di Eof; **Jo B. Wells**, vescova anglicana, vicesegretaria generale della Comunione anglicana; **Donata Horak**,

canonista, membro del Consiglio di presidenza del Cti (in collegamento); suor **Regina Da Costa Pedro**, direttrice delle Pontificie Opere Missionarie in Brasile (in collegamento).

L'incontro è stato moderato, con opportuni pensieri e sentimenti di gratitudine e stima, da don Mario Antonelli, teologo, esperto facilitatore alla XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi.

Non sintetizzo in questa mia breve cronaca i contenuti dell'incontro, sia per evitare inopportune semplificazioni, sia perché facilmente accessibili nelle 4 agili pubblicazioni delle Paoline.

Ad ogni modo posso anticiparvi che come associazione "Tra le donne" per l'anno nuovo saremmo intenzionate a chiedere a suor Linda Pocher un incontro *a tu per tu* per il nostro ciclo di incontri informativi/formativi "Da uno sguardo nuovo sulle donne una cultura nuova per tutti".

La direttiva (UE) 2024/1385.

Un nuovo strumento nella lotta alla violenza di genere

Il 14 maggio è stata approvata la direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento Europeo e del Consiglio “sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica”.

Come tutte le direttive, essa “vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi” (cons. 15). Compito dei singoli Stati è quindi quello “di mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva” entro il 14 giugno 2027 (art. 49).

La direttiva svolge un ruolo centrale all’interno della Strategia per la parità di genere 2020-2025 con cui la Commissione intende garantire l’eliminazione delle diseguglianze tra i generi e promuovere la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.

La direttiva va a colmare un vuoto normativo europeo, in quanto in precedenza non vi erano strumenti esplicitamente dedicati alla protezione della donna vittima di violenza.

Va sottolineato che sebbene l’Unione Europea avesse firmato la Convenzione di Istanbul nel 2017, non tutti gli Stati membri vi avevano aderito singolarmente, causando una battuta di arresto nel processo complessivo di ratifica, che si è finalmente sbloccato portando all’entrata in vigore della Convenzione per la UE a partire da ottobre 2023.

La stessa direttiva ha avuto un percorso travagliato per l’impossibilità, tra gli Stati membri, di trovare una definizione condivisa del reato di stupro. La Commissione poneva al centro della propria definizione il tema del consenso ritrattabile in qualsiasi momento sulla base del principio che “*only yes means yes*”. Alcuni Stati hanno però obiettato che nelle legislazioni nazionali un elemento fondamentale del reato è la condotta violenta contro una vittima incapace di resistere.

Per sbloccare una situazione che poteva comportare o l’impossibilità di varare la direttiva o la concreta possibilità che la direttiva così approvata venisse portata di fronte alla Corte di Giustizia per l’annullamento, si è scelta una formulazione soft per l’art. 35 sullo stupro (“1. Gli Stati membri adottano misure adeguate per promuovere cambiamenti nei modelli comportamentali radicati nei rapporti di potere storicamente iniqui tra donne e uomini o basati sui ruoli stereotipati di donna e

uomo, in particolare nel contesto delle relazioni sessuali, del sesso e del consenso. Le misure di cui al primo comma si basano sui principi di uguaglianza di genere e non discriminazione e sui diritti fondamentali e riguardano, in particolare, il ruolo centrale del consenso nelle relazioni sessuali, che deve essere dato volontariamente quale libera manifestazione della volontà della persona. Le misure di cui al primo comma comprendono campagne o programmi di sensibilizzazione, la messa a disposizione e la distribuzione di materiale di educazione al consenso e un'ampia divulgazione di informazioni sulle misure di prevenzione dello stupro. Le misure di cui al primo comma sono promosse o attuate periodicamente, ivi incluso, se del caso, in cooperazione con la società civile e le organizzazioni non governative, in particolare le organizzazioni femminili. 2. Le campagne o i programmi di sensibilizzazione di cui al paragrafo 1, terzo comma, mirano in particolare a diffondere una maggiore consapevolezza del fatto che il sesso non consensuale è considerato reato”.

Al contempo l'art. 45 prevede una clausola di riesame. La Commissione si riserva di valutare l'impatto della direttiva 1385/2024 (UE) con la possibilità di ampliarne l'ambito di applicazione introducendo nuovi reati attraverso la presentazione di una nuova proposta legislativa.

Vediamo, nei tratti essenziali, quali sono i contenuti della direttiva, che si impernia su quattro temi fondamentali: 1) i reati contro le donne; 2) l'assistenza e la protezione alle vittime; 3) le azioni di prevenzione; 4) il ruolo della cooperazione europea.

In apertura della direttiva ne viene subito chiarito lo scopo, che è quello di “fornire un quadro giuridico generale in grado di prevenire e combattere efficacemente la violenza contro le donne e la violenza domestica in tutta l'Unione” (cons. 1). Intervenire più efficacemente in tali ambiti è indispensabile, in quanto “Le disposizioni vigenti a livello dell'Unione e nazionale si sono rivelate insufficienti a combattere e prevenire efficacemente la violenza contro le donne e la violenza domestica” (cons. 5).

Nel cercare la causa di tanta violenza, il legislatore europeo dichiara che essa “è una manifestazione persistente della discriminazione strutturale nei confronti delle donne, derivante da rapporti di potere storicamente iniqui tra donne e uomini. [...] È radicata nei ruoli, nei comportamenti, nelle attività e negli attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini” (cons. 10).

L'esigenza di varare questa direttiva promana dal fatto che la parità e la non discriminazione tra i generi sono valori e diritti fondamentali dell'Unione Europea, mentre la violenza contro le donne *tout court* e la violenza domestica in particolare, minano il diritto all'uguaglianza delle donne di ogni

età impedendo loro di partecipare alla vita sociale e professionale su un piano di parità con gli uomini (cons. 2).

La direttiva affronta quindi temi estremamente diversi ma fortemente connessi: la definizione dei reati legati alla violenza contro le donne e le pene irrogabili, le modalità di protezione e di assistenza delle vittime, la prevenzione del fenomeno attraverso misure di coordinamento e cooperazione (cons. 1). Il legislatore europeo mostra grande sensibilità verso i minori coinvolti in atti di violenza diretta (mutilazioni genitali femminili, matrimoni forzati, violenza sessuale) oppure assistita. Analoga attenzione viene prestata ai fenomeni della vittimizzazione secondaria (riacutizzazione della sofferenza della vittima chiamata a rivivere più e più volte la violenza subita) e della discriminazione intersezionale, che unisce alla discriminazione legata al genere quella legata a fattori quali razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, orientamento sessuale o disabilità.

Largo spazio viene dato al ruolo svolto, nell'ambito della violenza di genere, dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) che, oltre a creare nuovi reati, amplificano in modo esponenziale la gravità dell'impatto dannoso dell'atto violento con danni incalcolabili e a lungo termine per la vittima e "implicano un maggior rischio di vittimizzazione ripetuta, prolungata o addirittura continua" [...] tenuto conto della facilità e della rapidità con cui detto materiale può diffondersi su vasta scala e delle difficoltà che spesso comporta rimuoverlo" (cons. 51).

Ecco quindi che la direttiva unisce reati collegati a tradizioni arcaiche, come le mutilazioni genitali femminili e i matrimoni forzati – anche in un Paese diverso da quello di residenza – con nuove fattispecie come la condivisione non consensuale di video o foto contenenti materiale intimo o manipolato, il revenge porn, lo stalking, le molestie e l'istigazione all'odio o alla violenza online. Per tutti i reati è prevista un'ampia serie di aggravanti quali la loro reiterazione, la vulnerabilità o la minore età della vittima, il reato commesso in presenza di minori, o da più persone, oppure con armi o con l'uso della forza o con violenza di estrema gravità e nei confronti di un coniuge o ex coniuge oppure di un partner o ex partner o di familiari o conviventi (art. 11).

Larga parte della direttiva è dedicata alla protezione delle vittime e alle modalità con cui hanno accesso alla giustizia, il che deve avvenire attraverso "canali accessibili, di facile utilizzo e prontamente disponibili" (art. 14), perché "l'indugio nel trattare le denunce di violenza [...] può mettere particolarmente a rischio le vittime" (cons. 36).

Richiamando l'art. 13 della direttiva 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, si determina che "gli Stati provvedono affinché le vittime abbiano accesso al patrocinio a spese dello Stato" (art. 14). Al contempo gli Stati sono tenuti ad adottare le misure necessarie a incoraggiare alla denuncia coloro che siano a conoscenza di casi di violenza contro le donne o di violenza domestica.

Nel caso dei professionisti della sanità, pur tenuti a un obbligo di riservatezza, la denuncia è giustificata nei "casi in cui abbiano fondati motivi per ritenere che vi sia un rischio imminente di danno fisico grave" e ciò "in quanto tali atti potrebbero non essere denunciati da coloro che li subiscono o ne sono testimoni diretti" (cons. 33) e analoga possibilità è data anche al personale sociale o educativo in contatto con un minore per il quali si abbiano fondati motivi di ritenere che abbia subito un danno fisico grave (art. 14).

In caso di stupro, poi, le indagini o l'azione penale non dovrebbero essere subordinate alla querela o alla denuncia da parte della vittima e dovrebbero proseguire anche nel caso in cui essa ritiri la denuncia (cons. 37).

Gli artt. 16 e 17 sono dedicati alla valutazione individuale delle esigenze di protezione e di assistenza delle vittime così da indirizzarle verso le specifiche forme di supporto che si rivelino necessarie caso per caso (art. 18), disponendo al contempo la necessaria tutela tramite ordini urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive e ordini di protezione (art. 19).

In particolare, a favore delle vittime, sono da prevedere azioni di assistenza specialistica (art. 25) consistenti in assistenza medica e forense, consulenze psicosociali, supporto informatico per la rimozione di contenuti online e servizi di integrazione socioeconomica. Un'assistenza specialistica particolare va alle vittime di violenza sessuale e di mutilazioni genitali femminili, che vanno assistite da personale specializzato in terapie ginecologiche, sessuologiche e psicologiche, in particolare in trattamenti post-traumatici.

Oltre alle misure di sostegno alle vittime di violenza, il Capo 5 è dedicato alle misure per la prevenzione del fenomeno tramite "lo svolgimento di campagne o programmi di sensibilizzazione" mirati a fasce diverse di fruitori sin dalla più tenera età e che possono essere "messi a punto in cooperazione con le pertinenti organizzazioni della società civile, i servizi di assistenza specialistica, le parti sociali, le comunità interessate e altri portatori di interessi" (art. 34). In particolare,

nell'ambito della violenza sessuale, gli Stati membri dovranno adottare misure atte a promuovere cambiamenti nei modelli comportamenti che consentano di far acquisire consapevolezza del "ruolo centrale del consenso nelle relazioni sessuali, che deve essere dato volontariamente quale libera manifestazione della volontà della persona" (art. 35).

Di fondamentale importanza è quanto disposto dall'art. 36, dedicato alla formazione e informazione dei professionisti "che hanno probabilità di entrare in contatto con le vittime". La direttiva menziona esplicitamente "gli agenti di polizia e il personale giudiziario", "i professionisti della sanità, i servizi sociali e il personale educativo", i giudici e i pubblici ministeri "coinvolti nei procedimenti penali e nelle indagini", gli avvocati, "il personale con funzioni di vigilanza sul luogo di lavoro", gli operatori dei media "al fine di combattere le rappresentazioni stereotipate di donne e uomini, le raffigurazioni sessiste delle donne e la colpevolizzazione delle vittime nei media".

La direttiva termina con indicazioni relative al coordinamento delle politiche di genere, della raccolta dei dati statistici sul fenomeno e dell'elaborazione di piani d'azione nazionali, con l'intento di giungere alla condivisione di buone prassi e informazioni a livello dell'Unione (Capo 6).

Dopo questa breve panoramica sui contenuti, cerchiamo di tirare un bilancio relativo al nostro Paese. Anzitutto va detto che molti dei reati menzionati dalla direttiva sono già presenti nel codice penale italiano. Manca invece una sistematicità di strutturazione delle disposizioni di legge. Manca, in altre parole, un testo unico che vada a normare la materia in modo strutturato e sistematico, fornendo, come dice il cons. 1 "un quadro giuridico generale".

Grazie al DPCM del 24/11/2017 l'Italia dispone di linee guida nazionali rivolte al personale delle Aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza sociosanitaria alle donne vittime di violenza. Le linee guida forniscono una chiara indicazione sull'accoglienza e l'assistenza da prestare alle vittime di violenza e costituiscono un chiaro esempio di buone prassi che devono ispirare analoghe misure – attualmente mancanti – per le altre figure professionali impegnate nella lotta alla violenza di genere, quali forze dell'ordine, avvocati e magistratura, docenti.

Nell'ordinamento italiano sono previsti sia il gratuito patrocinio delle vittime di violenza che la possibilità di disporre l'allontanamento dell'indagato per reati di violenza dalla residenza della vittima e di promulgare ordinanze restrittive e ordini di protezione. Nella prassi, però, si è visto che sono frequenti la sottovalutazione delle denunce presentate, derubricate a dinamiche familiari

“vivaci”, la lentezza – nonostante tutto – dell’attivazione della rete di protezione intorno alla vittima e il malfunzionamento dei dispositivi che dovrebbero segnalare l’avvicinarsi del violento.

La direttiva prevede la creazione di un sistema di assistenza telefonica per le vittime, e l’Italia ce l’ha (è il numero verde 1522 che offre servizio no stop e plurilingue). Peggio andiamo sul settore delle case rifugio che, secondo quanto previsto al paragrafo 135 della Relazione esplicativa della Convenzione di Istanbul, dovrebbero essere disponibili “in ogni regione, in ragione di una sistemazione familiare ogni 10.000 abitanti”. Considerando i 59 milioni di abitanti dell’Italia, ci dovrebbero essere 5900 sistemazioni familiari: nel 2017 erano autorizzati 2190 posti letto (quindi singoli, non familiari).

Andiamo malissimo nel settore dell’assistenza pratica alle vittime: mancano i fondi per il loro supporto psicologico, per un efficace indirizzo al lavoro, per aiuti economici e residenziali. Dai 17 milioni di euro stanziati per il 2022 dal governo Draghi siamo passati ai 5 milioni di euro previsti per il 2023 dal governo Meloni. Andiamo male anche sul fronte dell’affido della prole in caso di separazione, in quanto, per l’art. 31 della Convenzione di Istanbul, “al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione”: sappiamo benissimo quanto nella prassi questo dettato sia disatteso.

Altro fronte critico è quello della vittimizzazione secondaria e la mancata protezione della vita privata delle vittime. A quest’ultimo tema è specificamente dedicato l’art. 20 della direttiva che chiarisce “Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini dei procedimenti penali, siano ammesse prove relative al comportamento sessuale passato della vittima o ad altri aspetti della sua vita privata a quello connessi solamente se ciò sia pertinente e necessario”. Ricordiamo che la Corte europea dei diritti umani (CEDU) con una fondamentale sentenza del 27 maggio 2021, ha accertato la violazione dell’art. 8 CEDU, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare, da parte della Corte di Appello di Firenze, che in un processo per uno stupro di gruppo, aveva mandato assolti i sette imputati, permettendo, nel corso del dibattimento, la reiterata vittimizzazione secondaria della vittima con giudizi censurabili e comunque irrilevanti sulla sua vita privata, la bisessualità, l’occasionalità nei rapporti sessuali, gli interessi personali e l’abbigliamento. I giudici europei hanno ritenuto che i diritti della vittima non fossero stati adeguatamente protetti: la violazione della sua privacy e delle sue scelte di vita non salvaguardavano in alcun modo il diritto di difesa degli imputati,

ma sono stati chiaramente il frutto di pregiudizi sul ruolo della donna saldamente radicati nella società italiana. Per questo motivo, sottolineano i giudici europei, nonostante si sia in presenza di un quadro legislativo interno soddisfacente, nella prassi i diritti delle vittime di violenza di genere non vengono protetti e rischiano di non proteggere in maniera effettiva i diritti delle vittime di violenza di genere, nonostante il quadro legislativo interno sia teoricamente soddisfacente.